

IL FORO ITALIANO

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLI - N. 11 - NOVEMBRE 2016

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

■ **Corte cost. 20 ottobre 2016, n. 225, e Cass. 30 settembre 2016, n. 19599 (I, 3329):** conservazione di rapporti significativi del minore con l'ex partner (anche omosessuale) del genitore biologico; trascrivibilità di atto estero di nascita del figlio di due madri

■ **Corte cost. 12 ottobre 2016, n. 219, e 16 giugno 2016, n. 147 (I, 3357):** sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia di condanna dello Stato e rivalsa nei confronti delle amministrazioni locali

■ **Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213 (I, 3381):** anche al convivente il permesso mensile retribuito per assistenza a disabile

■ **Corte cost. 1° giugno 2016, n. 126 (I, 3409)** sulla legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale

■ **Cass., sez. un., ord. 3 ottobre 2016, n. 19677 (I, 3422):** al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria nei confronti non della pubblica amministrazione, ma di funzionari pubblici

■ **Cass., ord. 22 settembre 2016, n. 18619, e sent. 20 luglio 2016, n. 14940 (I, 3426):** diritto alla vita, danno da morte

■ **Cass. 14 settembre 2016, n. 18087 (I, 3447):** mutamento della residenza di genitore separato e collocamento di figlio minore

■ **Cass. 12 settembre 2016, n. 17921, e 3 agosto 2016, n. 16214 (I, 3454)** circa il patto di prova nel rapporto di lavoro

■ **Cass., ord. 30 agosto 2016, n. 17407 (I, 3468):** criteri per il calcolo del danno differenziale

■ **Cass. 25 luglio 2016, n. 15343 (I, 3476):** trascrivibile il matrimonio pakistano celebrato in via telematica a distanza

■ **Cass., sez. un., 4 luglio 2016, n. 13570, Trib. Torino, ord. 9 maggio 2016 (I, 3503), Trib. Milano, ord. 17 marzo 2016 e 11 gennaio**

2016 (I, 3670) in tema di marchio; territorialità; manifestazione sportiva; esaurimento; prodotti di lusso

■ **Trib. Milano 28 settembre 2016 (I, 3594):** diritto all'oblio

■ **Trib. Bari 24 giugno 2016 (I, 3613):** ancora su Punta Perotti in Bari

■ **Trib. Milano 17 giugno 2016 (I, 3636):** abuso di dipendenza economica per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali

■ **Trib. min. Reggio Calabria, decr. 17 maggio 2016 e 6 ottobre 2015 (I, 3653):** decadenza dalla responsabilità genitoriale di aderente alla "ndrangheta

■ **Cass. 11 maggio-8 settembre 2016, n. 37232, Lanzoni (II, 645)** sul reato di omesso versamento di contributi previdenziali

■ **Cass. 14 aprile-21 luglio 2016, n. 31490, Belli (II, 649)** circa l'accertamento della causalità della colpa in operazione chirurgica

■ **Cass., sez. un., 31 marzo-29 luglio 2016, n. 33216, Rigacci (II, 656):** limiti di impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova

■ **Cass. 6 ottobre-1° dicembre 2015, n. 47489, Halili El Mahdi (II, 686):** apologia dello Stato islamico

■ **Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4273 (III, 573):** diritto alla stabilizzazione di co.co.co. e giurisdizione

■ **Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 18 (III, 579):** decorso e computo del termine di sospensione feriale

■ **Cons. sup. magistratura 12 ottobre 2016 e 4 maggio 2016 (III, 611):** vigilanza sul conferimento di incarichi giudiziari; equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari

■ **Corte giust. 5 ottobre 2016, causa C-412/15 (IV, 530), 28 luglio 2016, causa C-332/15 (IV, 536), e 12 maggio 2016, causa C-520/14 (IV, 557) sul sistema comune di Iva**

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)

in www.foroitaliano.it

*Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cosca 41 - 00193 Roma
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it*

Spedizione in A.P. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

2) l'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda mira a disincentivare le opposizioni pretestuose e rappresenta un'occasione per l'opponente di comporre bonariamente la controversia, assolvendo a una funzione deflativa del processo ordinario. Se ne deduce, pertanto, che l'obbligo *de quo* deve gravare sull'opponente debitore che ha dato impulso al giudizio a cognizione piena ed esauriente, avendo altresì, da un canto, l'interesse a far caducare il decreto ingiuntivo e, dall'altro canto, l'onere di proseguire il processo per impedirne l'estinzione e, di conseguenza, l'acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

Sul provvedimento in rassegna in dottrina, v. anche V. GIUGLIANO, *Ancora sulla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Vasto si allinea alla Suprema corte*, in <www.eclegal.it>.

I

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA; decreto 17 maggio 2016; Pres. ed est. DI BELLA; ric. P.m.

Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio — Padre aderente alla 'ndrangheta — Pregiudizio per il minore — Responsabilità genitoriale — Decadenza — Fattispecie (Cod. civ., art. 330).

Va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre di due minori, ancora preadolescenti, il quale (condannato in via definitiva a grave pena detentiva, per reati connessi alla sua appartenenza, in posizione apicale, alla 'ndrangheta) con la sua scelta di vita e la sua condotta ha determinato un grave e perdurante pregiudizio all'equilibrato sviluppo personale dei figli e si è rivelato del tutto inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione educativa genitoriale (i minori sono stati affidati alla madre, a sua volta condannata in sede penale per reati di criminalità organizzata, ma che ha poi assunto una posizione critica nei confronti delle sue scelte pregresse e si è costantemente impegnata nella cura dei figli, e coaffidati al servizio sociale territoriale; il tribunale ha altresì disposto l'inserimento di figli e madre, con esclusione di ogni contatto con il padre e la sua famiglia, pure legata ad ambienti criminali, presso una struttura familiare al di fuori della Calabria). (1)

II

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA; decreto 6 ottobre 2015; Pres. DI BELLA, Est. FINOCCHIARO; ric. P.m.

Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio — Padre aderente alla 'ndrangheta — Indottrinamento criminale del figlio minore — Pregiudizio — Responsabilità genitoriale — Decadenza — Fattispecie (Cod. civ., art. 330).

Va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con decreto d'urgenza inaudita altera parte, il padre di un minore ancora preadolescente, che abbia sistematicamente indottrinato il figlio a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all'uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi della 'ndrangheta, organizzazione cui appartiene, così abusando della sua funzione genitoriale, e con grave pregiudizio dell'equilibrio psico-fisico del minore stesso (nella specie, questi, unitamente ai fratelli più piccoli, è stato affidato in via esclusiva

alla madre, collaboratrice di giustizia, ritenuta idonea, e coaffidato agli organi competenti all'attuazione delle misure e del programma speciale di protezione). (2)

I

Trib. min. Reggio Calabria, decr. 17 maggio 2016

La situazione personale e familiare dei minorenni Z.A. e C. era sottoposta all'attenzione di questo giudice sin dal 29 ottobre 2013, allorquando il g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria emetteva, nel corso del procedimento n. ... r.g.n.r. d.d.a., un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Z.F. e T.M. (genitori dei minori) per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

Per tale condizione dei genitori, che determinava un'oggettiva impossibilità ad occuparsi delle esigenze dei figli (totale per lo Z., parziale per la T., alla quale era poi applicata la misura degli arresti domiciliari), questo tribunale emetteva un provvedimento di co-affidamento dei minori alla nonna paterna, N.C.M. e all'ufficio di servizio sociale del comune di R.C., per le opportune attività di vigilanza e sostegno (v. decreto emesso in data 11 marzo 2014).

Successivamente, dopo l'arresto anche della predetta N. per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., questa autorità giudiziaria modificava il provvedimento assunto, disponendo il co-affidamento dei minori ai coniugi N.F. e M.E., in limitazione della responsabilità parentale dei due genitori e sino alla revoca del provvedimento restrittivo nei confronti di T.M., con la nomina di un curatore speciale per l'evidente conflitto di interessi (v. decreto emesso in data 23 settembre 2014).

Le vicende processuali del nucleo Z.-T. subivano poi un ulteriore aggravamento.

Invero, in epoca successiva alle predette decisioni, si registrava il passaggio in giudicato di altre sentenze di condanna emesse nei confronti Z.F., le cui pene erano cumulate — con provvedimento della procura generale di Reggio Calabria in data 29 marzo 2016 — in anni sedici e mesi due di reclusione.

In data 19 dicembre 2014, inoltre, il g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria condannava il medesimo Z. alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per quattro episodi di estorsione aggravata e alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per un episodio di ricettazione di una carta di identità valida per l'espatrio.

Con la stessa sentenza T.M. — rimessa, nel frattempo, in libertà — era, invece, condannata alla pena complessiva di anni sei di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata.

Infine, in data più recente (7 gennaio 2016), il g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria condannava il medesimo Z.F. alla pena di anni diciotto di reclusione, considerata la continuazione tra il reato associativo contestato e quello analogo di cui all'art. 416 *bis* c.p., già giudicato dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria con sentenza emessa in data 14 gennaio 2013 nel procedimento penale n. ... r.g.n.r. d.d.a.

Orbene, la ricostruzione dettagliata delle superiori vicende processuali evidenzia il deterioro contesto ambientale e criminale in cui versa il nucleo familiare Z., che ha già prodotto una grave ripercussione sul delicato equilibrio emotivo dei minori (spettatori inermi degli arresti e delle carcerazioni di quasi tutti i membri del nucleo familiare ristretto, genitori, nonni paterni, zii) e proietta un'ombra inquietante sul futuro dei medesimi, nel solco di un percorso di vita lineare e improntato al rispetto dei valori condivisi dalla società civile.

Nell'esaminare in modo analitico la posizione dei due genitori, scarse considerazioni devono svolgersi con riferimento a Z.F., già condannato definitivamente alla pena di sedici anni di reclusione per gravi reati (art. 416 *bis* c.p., 629 c.p. e altro) e da tempo in stato detentivo in regime ex art. 41 *bis* ord. penit.

È evidente che la scelta di vita personale dello Z., nei cui confronti è stata accertata definitivamente l'appartenenza ad

una pericolosa consorteria «ndranghetistica», ha già determinato un grave pregiudizio all'equilibrato e sano sviluppo personale dei due figli minori, i quali, proprio a causa della condotta paterna, sono stati costretti a patire traumi con conseguenze mai più sanabili nei primi anni della loro vita, ovvero nella fase in cui la presenza accidentale dei genitori costituisce il substrato essenziale per la formazione equilibrata della personalità.

Tale pregiudizio all'integrità emotiva dei minori è poi destinato a perpetuarsi per un tempo assai prolungato, tenuto conto dell'entità delle pene inflitte al medesimo, che non gli consentiranno di accompagnare i figli nella delicata fase adolescenziale.

Quanto al modello educativo proposto dallo Z., non vi è dubbio poi — in aderenza alle argomentazioni adottate dal giudice penale nell'applicargli la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per tutta la durata della pena — che «i comportamenti tenuti nell'ambito dell'associazione criminale di appartenenza appaiono incompatibili con la funzione educativa che orienta i poteri-doveri nei quali si concreta la responsabilità genitoriale».

Ne segue, quale logico corollario nel presente procedimento civile, la declaratoria di decadenza del medesimo Z. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.

Considerazioni divergenti devono svolgersi riguardo alla sig. T.M.

Come anticipato, la medesima era condannata in data 19 dicembre 2014 dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria alla pena di anni sei di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso e altro; tuttavia, nell'irrogarle la pena, il giudice penale attenuava la sanzione detentiva segnalando: 1) «l'impegno profuso dalla donna anche nel corso del processo nella cura dei figli minorenni»; 2) «il ruolo subordinato al marito e la sua recedente adesione all'associazione mafiosa da lui guidata, maturata per l'assenza di redditi, la condizione di straniera e la necessità di provvedere al mantenimento dei suoi due figli».

Coerentemente alle superiori valutazioni, inoltre, non irrogava alla T. la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale ribadendo che «la stessa ha mostrato, allo stato, di avere adeguata cura dei figli».

Orbene, tale giudizio deve essere ribadito in maniera ancora più favorevole nel presente giudizio civile, dove si è registrata una positiva evoluzione della condotta di T.M.

Invero, nel corso di una drammatica e sofferta deposizione, la donna di origine estera esternava a questo tribunale la preoccupazione per il futuro dei suoi figli e l'esigenza impellente di sottrarli alle influenze negative del contesto familiare.

Nel dettaglio, la T. auspicava un provvedimento di allontanamento dei figli dalla realtà delinquenziale, cui ella aveva fatto parte, al fine di scongiurare il pericolo per i medesimi di finire — un futuro non troppo remoto — in carcere oppure «ammazzati» (come uno dei cognati) in ragione della loro appartenenza alla famiglia Z., notoriamente inserita nel contesto ndranghetistico di Reggio Calabria, con ruolo apicale, così come attestato dalle sentenze divenute irrevocabili emesse nei confronti del marito e del cognato Z.A.G., già giudicato anche da questo tribunale per i minorenni per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Ancora, la sig. T. segnalava che all'interno del nucleo dei parenti del marito non sarebbe possibile individuare soggetti idonei e, a riprova della sua determinazione, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli per non subire da alcuno interferenze nelle scelte educative; inoltre, supplicava di essere aiutata per andare via dalla Calabria insieme ai bambini e di essere messa in contatto con l'associazione «Libera», al fine di ricevere supporto logistico, abitativo e lavorativo, non avendo alcun familiare al quale appoggiarsi («In Italia e a Reggio Calabria non c'è nessun familiare di cui possa fidarmi. Il tribunale per i minorenni è l'ultima spiaggia per me e i miei figli. Sono disponibile a rispettare tutte le prescrizioni che il tribunale mi impartirà e chiedo, sin d'ora, di essere messa in contatto con l'associazione «Libera» di don Ciotti»).

Infine, la medesima esternava la sua preoccupazione di «finire» in carcere per il processo penale pendente a suo carico e chiedeva espressamente al tribunale di non affidare, nell'eventualità, i figli ai parenti di parte paterna, non idonei ad assicurare loro una crescita nel solco della legalità, come dimostrato dalle vicende giudiziarie descritte.

Valutazioni conclusive. — Il complesso delle condizioni riassunte impone — d'urgenza e *inaudita altera parte* — la declaratoria di decadenza di Z.F. dalla responsabilità parentale nei confronti dei due figli minori Z.A. e C.

Come anticipato, l'accertata responsabilità penale dello Z. in ordine a gravissimi reati, connessi all'appartenenza — con il ruolo di promotore — ad una pericolosa organizzazione criminale di stampo ndranghetistico, ha già provocato effetti dannosi incalcolabili sulle giovani vite dei figli sia sotto il profilo psicologico personale che sotto quello relazionale. Inoltre, lo stile di vita dedito al crimine del medesimo pone — come già evidenziato dal giudice penale nell'irrogazione della pena accessoria — serie ipoteche sulla sua capacità genitoriale, ovvero in ordine alla proposizione ai figli di modelli educativi adeguati alla loro sana crescita psico-fisica che presuppone, innanzitutto, il rispetto delle regole condivise del vivere civile.

Per contro, deve ritenersi meritevole di credito — per la coerenza dei contenuti e la causale addotta (preoccupazione per la sorte dei figli) — la versione fornita dalla sig. T., che si è espressamente dissociata dal nucleo «familiare» Z., di cui ha riconosciuto l'inidoneità educativa per la pervicace adesione ad un modello culturale (criminale) deteriore.

In altri termini, tale atteggiamento denota una rivisitazione critica da parte della T. in ordine allo stile di vita sinora condotto che, pur non spingendosi a scelte più radicali, deve valutarsi positivamente al punto tale da legittimare una revoca della già disposta limitazione della sua responsabilità genitoriale.

In via consequenziale, va disposto l'affidamento dei minori Z. alla madre e, nel contempo, il co-affidamento dei medesimi al servizio sociale competente per territorio, per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno.

Ne consegue che — fermo l'obbligo dello Z. di provvedere al mantenimento economico dei figli — ogni decisione relativa sia agli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'interesse dei medesimi minori (ovvero, iscrizione scolastica, indirizzo educativo, scelte sanitarie, accettazione/sottoscrizione di eventuali impegni riconnessi ad una misura di protezione proposta anche nell'interesse dei bambini ecc.) potrà essere presa esclusivamente dalla madre, cui spetta la rappresentanza legale, o adottata con il suo consenso, senza necessità di consultare l'altro genitore.

In adesione alle richieste del pubblico ministero e dell'istanza sofferta della T., deve disporsi l'allontanamento a decorrere da giugno 2016 (ovvero al termine dell'anno scolastico) dei minori Z. dal contesto reggino e il loro inserimento, unitamente alla madre, presso una struttura familiare da individuarsi in un'area geografica diversa dalla regione Calabria e da reperirsi tra quelle facenti parte del privato sociale qualificato (quale, ad esempio, quello rappresentato dall'associazione antimafia «Libera»).

In altri termini, dovrà urgentemente garantirsi alla sig. T., attivando tutte le risorse del volontariato qualificato, la possibilità di trovare una sistemazione logistico-abitativa e lavorativa in altra località da tenere riservata, con adeguato supporto di un nucleo familiare idoneo ad occuparsi dei figli minori nell'eventualità che la donna, divenendo irrevocabile la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, debba espriamere una pena detentiva di lunga durata e sino al termine della stessa.

A tal fine, deve darsi mandato al servizio sociale competente per territorio di attivarsi per l'esecuzione del presente provvedimento nei termini sopra indicati, ricercando momenti di contatto con le associazioni di volontariato qualificate, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15 luglio 2014.

Tale conclusione è agevolmente indotta dalla constatazione oggettiva che il contesto ambientale, personale e morale che fa

da sfondo alla vita e allo sviluppo dei minori appare assolutamente inadeguato alle delicate esigenze emotive e di crescita dei medesimi.

Nel quadro familiare e sociale riassunto è agevole predire che il modello educativo proposto dagli stretti familiari — in cui i comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere vengono *per facta concludentia* indicati come norma di vita e linea di condotta — rischia concretamente di compromettere lo sviluppo dei minori, esponendoli a condotte devianti e a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione appare — nella migliore delle ipotesi — come un destino ineluttabile.

Tale conclusione è valida anche per i nonni paterni Z.A. (condannato in via definitiva ad anni trenta di reclusione per omicidio e associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico) e N.C.M. (condannata dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza in data 7 gennaio 2016 ad anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.), attualmente in stato detentivo, che non sono stati capaci di preservare i figli dal contesto mafioso in cui il nucleo familiare è inserito, come dimostrato dal decesso violento di uno di loro e dal coinvolgimento del loro discendente più piccolo (G.A.Z., zio degli attuali minori), già da minorenni, in vicende di criminalità organizzata.

La necessità per i minori Z.A. e C. di trovare un assetto sociale, scolastico e psicologico nella nuova località, senza subire influenze emotive negative, impone come logico corollario quello di vietare momentaneamente qualunque contatto con il padre e i parenti di parte paterna e di tenere riservata la località di destinazione sino a diversa determinazione di questa autorità giudiziaria.

Tale soluzione è, altresì, legittimata dal rilievo che occorrerà garantire serenità, escludendo incongrue interferenze emotive, alla sig. T.M. e alla famiglia che dovrà supportare la medesima occupandosi, nell'eventualità prospettata di carcerazione, dell'affidamento dei figli minori.

A corollario della superiore proposizione, non appare superfluo aggiungere che dovrà essere garantita una costante e intensa assistenza psicologica ai minori e alla madre, non essendovi dubbio che il trasferimento nella diversa località, il distacco dagli altri familiari e lo stravolgimento delle consolidate abitudini di vita possano determinare un temporaneo momento di difficoltà.

A conforto di quanto sostenuto, deve ancora osservarsi che il provvedimento ablativo adottato è in linea con la normativa interna (art. 2, 30 e 31 Cost., con i correlati art. 330 ss. c.c.) e pattizia internazionale a tutela dell'infanzia, là dove si afferma che la famiglia, luogo privilegiato per la crescita del minore, deve però educarlo ai principi etici e legali condivisi e, sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori.

In altri termini, dal complesso di norme sopra richiamato può trarsi la conclusione che deve essere tutelato il diritto del minore a crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia; tale diritto fondamentale però non è assoluto e, nel superiore interesse del minore, deve essere bilanciato con quello, altrettanto fondamentale, di ricevere un'educazione responsabile che lo preservi dalle conseguenze riconnesse alla trasgressione dei valori condivisi.

La necessità di contemperare le esigenze del processo penale in corso e quelle (parimenti meritevoli) di tutela dei minori ad intrattenere relazioni affettive, sociali, sanitarie e scolastiche consone ad un normale sviluppo psico-fisico impongono un coordinamento tra gli uffici giudiziari interessati, al fine di una consequenziale modulazione di eventuali misure restrittive/carcerarie imposte al genitore affidatario (ad esempio, con l'individuazione di una casa circondariale prossima al luogo di destinazione dei minori) e per ogni altro effetto di legge, così come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto il 21 marzo 2013 tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Reggio Calabria (v. par. relativo ai «provvedimenti civili a tutela dei minori figli di indagati/imputati/condannati per i reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. e altro»).

Pertanto, il presente provvedimento, in uno con il verbale delle dichiarazioni rese dalla sig. T.M., deve essere trasmesso al procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per ogni valutazione consequenziale (anche in ordine alla produzione nel processo penale pendente contro T.M.).

La sussistenza di un conflitto di interessi tra i minori e il padre, in uno con la possibile insorgenza di tale situazione anche nei rapporti con la madre (nell'ipotesi di un eventuale stato detentivo della medesima), impone la conferma dell'avv. X del foro di Reggio Calabria, quale curatore speciale dei minori Z., con avviso che potrà rivestire contestualmente la qualifica di difensore tecnico.

L'urgenza di intervenire a tutela dei minori e i rischi connessi alla dissociazione della sig. T.M. da un contesto improntato di subcultura mafiosa impongono di intervenire immediatamente, con differimento nei termini di cui al dispositivo del contraddittorio, da cui dovrà essere esclusa l'audizione dei minorenni in considerazione della loro tenera età.

Quale prudenziale conseguenza, la notifica del presente provvedimento al padre dei minori e ai familiari di parte paterna dovrà essere effettuata solo dopo l'avvenuta esecuzione, ovvero dopo il trasferimento dei minori e della madre in una località da mantenere riservata sino a diversa determinazione di questa autorità giudiziaria.

Analogamente, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per la necessaria attività di vigilanza, all'autorità di pubblica sicurezza competente in relazione al territorio di destinazione dei minori.

Per completezza di esposizione, non sembra superfluo ribadire che ricorre la competenza funzionale e per territorio di questo tribunale limitatamente alla richiesta del pubblico ministero in sede, non essendo stata fornita la prova della pendenza di un giudizio di separazione tra i coniugi Z.T.

In ogni caso, la richiesta di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 330 c.c. radicano dinanzi a questo tribunale per i minorenni la competenza *ratione materiae*, che oltretutto sussisterebbe residualmente anche nell'ipotesi di cui all'art. 333 c.c. (provvedimenti limitativi e non ablativi della responsabilità genitoriale), essendo stato il procedimento *de potestate* promosso dal pubblico ministero in sede.

Deve ritenersi, secondo un'interpretazione letterale della novella introdotta dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219, che, anche nella pendenza innanzi al tribunale ordinario di un procedimento di separazione, residua in capo al procuratore della repubblica per i minorenni (p.m.m.) un potere di azione ex art. 336 c.c., con correlativa attribuzione della competenza a provvedere al tribunale per i minorenni adito.

L'art. 3, 1° comma, medesima legge esclude la competenza del tribunale per i minorenni solo se il procedimento ex art. 333 c.c. sia in corso «tra le stesse parti» del giudizio di separazione, ossia i coniugi, ma non anche quando il procedimento *de potestate* sia stato promosso dal pubblico ministero minorenni, che non può intervenire dinanzi al tribunale ordinario, mentre riveste pacificamente il ruolo di parte nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni, in quanto lo instaura con la proposizione del ricorso introduttivo.

Visti gli art. 737 ss. c.p.c., 330 e 336, 3° comma, c.c.

Per questi motivi, dichiara Z.F. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Z.A. e C.

Revoca il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale emesso nei confronti di T.M., cui affida i figli minorenni Z.A. e C.

Dispone l'allontanamento a decorrere dal mese di giugno 2016 (in coincidenza con il termine dell'anno scolastico) dei minori Z. dal contesto attuale e il loro inserimento, unitamente alla madre che si è dichiarata disponibile, presso una struttura familiare da individuarsi in un'area geografica diversa dalla regione Calabria, da reperirsi tra quelle facenti parte del privato sociale qualificato (quale, ad esempio, quello rappresentato dall'associazione antimafia «Libera»).

Co-affida i minori Z.A. e C., nati entrambi nel 2007, al servizio sociale del comune di Reggio Calabria, cui demanda le necessarie attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con il servizio sociale e il consultorio familiare competenti in relazione al luogo di destinazione.

Invita il servizio sociale del comune di Reggio Calabria — in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15 luglio 2014 — a ricercare momenti di contatto con le risorse del volontariato qualificato indicate in parte motiva e a coordinarsi con gli omologhi uffici del territorio di destinazione del nucleo Z.-T., al fine di garantire alla sig. T.M. una sistemazione logistica-abitativa e lavorativa nella località individuata, con adeguato supporto di un nucleo familiare che possa occuparsi dei figli minori nell'eventualità che la medesima, divenendo irrevocabile la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, debba espriare una pena detentiva di lunga durata.

Vieta ogni contatto tra i minori, il padre e i familiari di parte paterna sino a diversa determinazione di questa autorità giudiziaria.

Conferma la nomina dell'avv. X del foro di Reggio Calabria, quale curatore speciale dei minori Z., con avviso che potrà rivestire contestualmente la qualifica di difensore tecnico.

Invita il servizio sociale competente per territorio a svolgere l'attività propedeutica al programmato trasferimento in favore dei minori Z. e della madre, avvalendosi del consultorio familiare competente per territorio (che sarà individuato dal coordinatore dei servizi socio-sanitari dell'A.s.p. n. ... nei termini statuiti dal protocollo di intesa del 15 luglio 2014) o in subordine, qualora tale soluzione non garantisse le condizioni di riservatezza necessarie e/o la tempistica stringente, delle risorse fornite del volontariato qualificato, in ossequio al citato protocollo.

Autorizza il servizio sociale delegato all'esecuzione ad avvalersi, ove necessario, dell'ausilio di personale specializzato della questura di Reggio Calabria.

Richiede al questore di Reggio Calabria di fornire al servizio sociale sopra indicato, ove necessario e con le cautele del caso, l'ausilio opportuno per l'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi di personale specializzato.

Richiede al presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia di procedere all'audizione, nelle forme e con le garanzie di rito, di Z.F., detenuto in regime di 41 *bis* ord. penit. presso la casa circondariale di Spoleto.

Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per quanto indicato in parte motiva e in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Reggio Calabria siglato in data 21 marzo 2013.

Ordina la trasmissione del provvedimento, per la necessaria attività di vigilanza, all'autorità di pubblica sicurezza competente in relazione al territorio di destinazione dei minori.

Invita le agenzie territoriali delegate a mantenere il riserbo necessario, sino a diversa determinazione di questa autorità giudiziaria, in ordine alle statuizioni del presente provvedimento di allontanamento e alla località di destinazione dei minori.

Invita la cancelleria in sede a procedere alla notifica del presente decreto a Z.F. e ai nonni paterni successivamente alla comunicazione dell'avvenuto allontanamento dei minori.

II

Trib. min. Reggio Calabria, decr. 6 ottobre 2015

Con nota informativa del 25 settembre 2015 la procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - direzione distrettuale antimafia trasmetteva, per opportuna conoscenza, a questa autorità giudiziaria copia dei verbali di sommarie in-

formazioni rese dal testimone di giustizia sig. L.A. e dal figlio minore V.

Dalla predetta comunicazione si evinceva come la L.A. — che in precedenza aveva manifestato la volontà di essere ammessa al piano provvisorio di protezione, in considerazione del coinvolgimento del coniuge, M.G., nel p.p. n. ... r.g.n.r. della d.d.a. di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e per una serie di reati in materia di armi e danneggiamento aggravati dall'art. 7 l. 203/91 — per il quale risultava destinatario di ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere — avesse accettato la sottoposizione al citato programma anche in nome e per conto dei tre figli minori V. (cl. 2004), S. (cl. 2006) e M. (cl. 2007), nati dal matrimonio con il M.G., esternando la volontà di sottrarre in tal modo la suddetta prole ad un destino altrimenti segnato, stante la stretta contiguità ad un ambiente malavitoso e mafioso («Mio figlio V. sembra più adulto della sua età, perché è stato abituato a fare cose da grandi, a vedere armi e droga. Sicuramente se non avessi preso la decisione di andare via da [...], avrei avuto un figlio 'ndranghetista in carcere o morto ammazzato già al compimento dei quattordici anni»).

Così riassunta la vicenda, può senz'altro anticiparsi come il complesso delle situazioni richiamate integri i presupposti per intervenire — d'urgenza ed *inaudita altera parte* — a tutela dei minori M.

Non vi è dubbio che la decisione della L.A. di accettare il programma di protezione appare circostanza di per sé idonea ad integrare il grave rischio che i suddetti minori, conviventi con la madre, possano subire pregiudizi per la loro incolumità psico-fisica.

Tale evenienza è, poi, ulteriormente aggravata dal contesto ambientale nell'ambito del quale è maturata la collaborazione della signora, risultando il marito della stessa sodale della cosca criminale B.-C. operante in provincia di Reggio Calabria, zona tirrenica (e coinvolto nel procedimento di competenza della procura della repubblica direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per delitti in materia di armi e danneggiamento aggravati dall'art. 7 l. 203/91), consorteria della quale è nota la capacità di intimidazione e ritorsione.

In altri termini, non vi è dubbio che l'allontanamento della sig. L.A. e la sua collocazione nella località protetta prevista dal programma di protezione senza i figli minori comporterebbe per questi ultimi: 1) il gravissimo rischio — come accertato in analoghe circostanze — di subire pressioni strumentali e ritorsive, al fine di costringere la loro congiunta a recedere dal percorso di legalità; 2) la dolorosa conseguenza di essere privati dell'affetto e della vicinanza materna per una scelta nel solco della legalità, con rischi di svalutazione della relativa figura genitoriale; 3) la prosecuzione di un percorso di vita segnato dalla indotta condivisione verso valori deteriori di illegalità.

Il giudizio formulato, oltretutto, è rafforzato dalla negativa personalità di M.G., quale emergente dalle risultanze dell'attività investigativa in ordine alle attività delinquenziali della «locale» di 'ndrangheta di S.F., facente capo alla famiglia B. di R. e compendiate nel proc. ... cit.

In particolare, dal tenore delle numerose intercettazioni ambientali audio e video eseguite dagli inquirenti all'interno dell'autovettura ... tg ..., in uso a M.G., risultava come il prefato genitore, in più occasioni, consentisse ai figli minori di presenziare alle conversazioni intercorse con alcuni elementi di spicco della predetta consorteria mafiosa, anche allorché costoro non disdegnavano di organizzare persino l'eliminazione fisica di «rivali» appartenenti ad altre «ndrine» (v. intercettazioni in atti del 20 dicembre 2013, progressivi 68-69, in cui M.G. fa il segno di sgozzare delle persone alla presenza della figlia M.R., nonché del 23 dicembre 2013, in cui il figlio minore V. propone al padre di custodire un oggetto di probabile detenzione illecita al fine di evitare i controlli dei carabinieri, istituzione ritenuta nemica, in ciò manifestando adesione al modello educativo paterno (secondo cui appare

corretto il possesso di una pistola a salve ed iniquo il controllo ed il rimprovero subito dalle medesime forze dell'ordine).

Inoltre, dall'attività di intercettazione (audio e video) posta in essere in data 31 dicembre 2013 (v. informativa e atti allegati della compagnia dei carabinieri di G.T. del 22-23 settembre 2014), emerge il riscontrato maneggio di armi da fuoco da parte del M. alla presenza del figlio minore V. il quale, poi, sotto la guida paterna e alla presenza di altri sodali, utilizza lo stesso un'arma da fuoco, facendo esplodere dei colpi (V.: «voglio sparare ancora ... papà, me ne prendo uno?»), così palesando un'incongrua ed allarmante dimestichezza con le armi in ragione della tenera età (all'epoca appena nove anni).

Conferma del deterioro contesto ambientale e familiare in cui è cresciuta la prole, in ragione delle condotte diseducative paterne aggravate dalla reiterata commissione di attività delinquenziali cui rendeva partecipi anche i figli, discende, altresì, dalle risultanze delle dichiarazioni rese dal coniuge, testimone di giustizia, L.A., e dallo stesso minore V.

La sig. L.A., in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 30 giugno 2015, evidenziava lo spessore criminale del marito riferendo come «sin da ragazzino fosse a disposizione della famiglia mafiosa B. e chiamato ed utilizzato dai componenti della stessa per effettuare danneggiamenti»; rimarcava come «la famiglia B. oltre ad estorsioni ed usura e danneggiamenti si dedicasse al traffico di droga», riferendo di aver visto personalmente il marito «tagliare la droga su un muretto a casa» e di aver appreso dal figlio minore V. come questi avesse saputo dal padre che «il gruppo criminale B.-C. importava la droga da Cuba e che la sostanza stupefacente arrivava anche in Sardegna».

Denunciava, poi, di «non aver avuto diritti sul figlio minore V.» (il maggiore dei tre) «in primis perché lo stesso era troppo attaccato al padre ... in secondo luogo perché M.G. si imponeva e lo voleva portare con lui mostrandogli armi e droga» e di aver invano tentato di «riprenderlo e di educarlo a comportarsi bene perché il riferimento del padre prevaleva» sul suo. Escussa nuovamente, in data 7 agosto 2015, ribadiva come al coniuge piacesse «vivere di espedienti e fare il mafioso ... 'fare soldi facili', senza curarsi 'del fatto che i figli, soprattutto il minore V., vedessero ed assistessero a cose da grandi e peraltro illecite'», ripetendo al piccolo V. «tu devi imparare a tagliare a pulveri!». E, ancora, in data 18 settembre 2015, dichiarava come in una circostanza M.G. avesse ospitato «tre latitanti della famiglia B.», mettendo poi loro a disposizione, per la notte, l'appartamento della madre, facendoli desinare con i suoi figli.

Tali dichiarazioni, contenenti una descrizione puntuale dei fatti esposti, appaiono *prima facie* intrinsecamente attendibili avuto riguardo alla loro stessa genesi, che appare ispirata da altro intento se non da quello di liberarsi da una situazione insostenibile, invano sopportata nel tempo, connotata dai gravi timori nutriti per la serena ed equilibrata crescita dei figli e la loro stessa incolumità, in ragione dello spessore criminoso del coniuge, come peraltro già velatamente abbozzato in sede di audizione innanzi a questa autorità giudiziaria.

Non sembra superfluo ribadire, a conforto della superiore proposizione, che l'indagine espletata non ha evidenziato dati certi per ritenere calunniose le dichiarazioni rese dalla predetta sig. L.A., né per affermare che la stessa abbia esercitato pressioni incongrue e strumentali sul figlio minore V. per sentimenti di animosità nei confronti del marito o ulteriori finalità non meglio esplicitate.

Per contro, le stesse dichiarazioni, frutto di una scelta di vita che si palesa chiaramente dolorosa e irreversibile, trovano conferma negli oggettivi elementi di riscontro costituiti dalle risultanze investigative compendiate nella c.d. operazione «Eclissi».

Parimenti, ulteriori elementi a riscontro possono trarsi dalle dichiarazioni rese dal minore M.V., sentito il 7 agosto 2015 ed il 18 settembre 2015 dal pubblico ministero ordinario, che per la gravità della vicenda meritano una disamina particolare.

Il predetto minore — con disarmante consapevolezza — riferiva di sapere cosa fosse «la 'ndrangheta (la mafia! ... un

mafioso fa lo spacciatore, spara)» e che il padre ne faceva parte in quanto componente della «cosca di S.F.», indicando altresì i nomi di altri sodali, dei quali mostrava persino di conoscere la storia giudiziaria facendo riferimento ad operazioni che avevano portato al loro arresto.

Tra l'altro, il minore: 1) riferiva di aver visto varie volte armi (pistole e una carabina) e la «droga nell'ufficio dell'autolavaggio» del padre, specificando che era «roba in polvere ... di colore bianco»; 2) precisava come il papà «faceva quello che voleva nella cosca, pure senza ordini» e fosse «il braccio destro del capo», tale N.C.; 3) raccontava di avere assistito a diverse compravendite di droga, in particolare di «160 kg di marijuana che dovevano andare ... a quelli di S.L.» e che «senza ordine suo (cioè del padre) non facevano niente, non muovevano nemmeno un dito», a rimarcare l'assoluto ruolo preminente rivestito nell'organizzazione dal genitore, indicando ancora come costui potesse decidere di fare «un danneggiamento o di vendere la droga senza dare conto a nessuno».

Il minore M.V. narrava, poi, di diversi viaggi con il padre «per attività illecite» e in particolare di uno «a Napoli», con due autovetture, con il sistema della staffetta, per il «trasporto di droga ... contenuta in un pacco grande ... perché la sezionavano ... non la mettevano tutta insieme» e di averla vista nascondere «nel motore ... intorno le fasce, le guarnizioni».

Raccontava, da ultimo, di aver visto una volta il padre («circa un anno fa») conversare con tale Di B.F. in quanto «dovevano far entrare un carico di droga dentro il porto di S.F. e c'era sul suo computer fisso [che si trovava dentro l'ufficio del lavaggio] la mappa del porto» e che dal dialogo aveva compreso che bisognava «fare entrare la nave senza controlli».

Orbene, tenuto conto della presenza in sede di ascolto della madre (che ha fornito un adeguato supporto psicologico) e della maturità (pur troppo ben al di sopra della mera età cronologica) mostrata dal minore nel riferire in modo congruente fatti e circostanze specifiche, la sua dichiarazione può considerarsi — in linea con i parametri di cui agli art. 336 e 336 *bis* c.c., 737 ss. c.p.c. — alla stregua di un'informazione attendibile e utilizzabile ai fini del presente procedimento civile, corroborata com'è dalle univoche emergenze investigative e dalle collimanti affermazioni del genitore, la cui supplicabile richiesta merita adeguata considerazione, per la tensione morale e normativa ad essa ineludibilmente sottesa («Ora sto cercando di educare V. ai veri valori, per lui totalmente sovvertiti data l'estrema vicinanza al padre, di cui ancora oggi mi chiedo»).

In altri termini, il minore è risultato dotato di evidente capacità di discernimento, narrando di vicende di cui non poteva che venire a conoscenza se non dalla diretta partecipazione alle stesse, palesando un grado di comprensione diffusa e pervasiva del fenomeno mafioso, di cui ha dimostrato di conoscere dinamiche, gerarchie, ruoli, nomi di affiliati e correlative storie giudiziarie, nonché le diverse attività criminose, evidentemente fondate sulla realtà.

Peraltro, non appare superfluo evidenziare in questa sede come ai fini del procedimento civile le dichiarazioni (e, quindi, le informazioni) eventualmente acquisite in violazione delle linee guida elaborate nelle convenzioni internazionali sull'ascolto del minore non sono inutilizzabili (nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito, con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza), residuando in relazione ad esse in capo al giudice l'obbligo di motivazione sulla ritenuta loro attendibilità (*ex multis*, Cass. 16 gennaio 2014, S., *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Dibattimento penale*, n. 77; 13 marzo 2014, G., *id.*, Rep. 2015, voce *Prova penale*, n. 75).

Il complesso delle condizioni riassunte e i gravi rischi connessi alla scelta della sig. L.A. di essere ammessa al piano di protezione impongono, perciò, di accogliere la richiesta del pubblico ministero minorile e, per l'effetto, di affidare la prole in argomento in via esclusiva alla madre e dichiarare, in via cautelare ed urgente, M.G. decaduto dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che ogni decisione relativa sia agli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione nell'interesse dei minori V., S. e M.R. — tra cui quella di ac-

cettare la misura di protezione proposta e di sottoscrivere gli impegni correlati — potrà essere presa esclusivamente dalla medesima L.A., senza necessità di consultare l'altro genitore.

Non vi è dubbio che tale straordinaria decisione non possa essere condivisa dai due genitori e oltretutto rischierebbe di esporre la madre ed i figli minori a gravi pressioni emotive e, comunque, a rischi per la loro incolumità psico-fisica, sia per il contesto malavitoso di appartenenza del coniuge che per l'evenienza non remota di reazioni incontrollate — in ragione della negativa personalità — di M.G.

Per completezza di esposizione, non appare superfluo ribadire che il provvedimento ablativo si giustifica anche in ragione delle evidenziate condotte di M.G., che rappresentano palese dispregio delle elementari regole educative ed assistenziali dei minori e, quindi, sostanziano gravi violazioni dei doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale, con abuso dei relativi poteri e correlato pregiudizio per l'integrità psico-fisica dei figli.

In altri termini, la sistematica attività di indottrinamento mafioso del figlio — consistita nell'aver esposto il piccolo V. all'uso di armi, l'averlo fatto assistere ad attività delinquenziali e reso partecipe degli scopi criminosi dell'organizzazione — ha *ictu oculi* comportato una grave compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, tale da integrare gli estremi di una condotta maltrattante ai fini del presente procedimento civile (circostanza che, sotto il profilo della eventuale rilevanza penale, dovrà essere valutata dal competente ufficio di procura).

Non vi è dubbio, infatti, che il minore M.V. è da considerarsi una vera e propria vittima della reiterata condotta del padre che, coinvolgendo il bambino negli affari illeciti del sodalizio malavitoso nell'intento di indottrinarlo, non si è minimamente preoccupato dell'irreparabile danno arrecato alle sue delicate esigenze emotive, oltre che dei rischi connessi alla sua stessa incolumità.

Il provvedimento ablativo adottato appare conforme al preminente interesse dei minori M. e in linea con i principi fissati nelle convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia, tra le quali assoluto rilievo riveste la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la l. n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3, 1° comma), che può comportare «la separazione dai suoi genitori [o da uno di loro] quando maltrattano o trascurano il fanciullo» (art. 9), la cui «educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella carta delle Nazioni unite ... dei valori nazionali del paese nel quale vive e ... deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza ...» (art. 29).

La statuzione adottata appare anche conforme all'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), secondo cui: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza privata. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica sull'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» [in applicazione di tale principio, nella giurisprudenza della Cedu relativa all'art. 8 è ricorrente l'affermazione che la privazione della potestà (ora responsabilità) genitoriali rappresenta una misura particolare di vasta portata da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, ove giustificate da un'esigenza imperativa di rispondenza al migliore (maggiore) interesse del minore. In particolare, è ricorrente l'assunto che l'intervento dello Stato sull'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi legittimo laddove sia previsto dalla legge, sia rivolto

a perseguire uno o più fini legittimi e se costituisce una misura necessaria in una società democratica (cfr., *ex multis*, Corte eur. diritti dell'uomo 17 luglio 2012, n. 64791, *M.D. e altri c. Malta*)].

In sintesi, benché le fonti internazionali e nazionali statuiscono a favore del minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, è altresì vero che esse consentano la separazione dai genitori — o da uno di loro — allorché «è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo» (in tal senso, v. *Commento generale n. 1*, sulle finalità dell'educazione, approvato dal comitato sui diritti dell'infanzia del 17 aprile 2001 nel corso della 32^a sessione-doc CRC/GC/2001/1).

Detto altrimenti, il diritto sopra evidenziato non deve considerarsi assoluto in quanto, da un lato, presuppone, sotto il profilo pratico, un corrispondente adempimento da parte dei genitori, mentre, dall'altro, esso sottende un bilanciamento di interessi con altri diritti volti alla salvaguardia di principi fondamentali, quali — per certo — il diritto ad assumere le responsabilità della vita, correlato al dovere dei genitori di garantire un habitat educativo consono al rispetto delle norme sociali e giuridiche.

Allorché questo impegno educativo dei genitori manchi, ancor più se per scelte valoriali opposte, lo Stato — e, quindi, l'autorità giudiziaria — ha l'obbligo di intervenire prendendosi carico delle sorti sociali ed esistenziali di questi minori, al fine di preservarli dalle prevedibili conseguenze riconnesse al mancato rispetto dei valori condivisi.

In conclusione, in applicazione dei principi normativi nazionali e sopranazionali richiamati, può affermarsi che il modello educativo mafioso — come quello adottato da M.G. — viola i diritti fondamentali dell'infanzia (tra cui quello a ricevere un'educazione responsabile e responsabilizzante), essendo fonte di gravi pregiudizi morali, psicologici e, a volte, fisici.

Esso è, pertanto, legittimamente censurabile con gli interventi previsti dagli art. 330 ss. c.c.

Per contro, non sembra superfluo ribadire che l'affidamento esclusivo dei minori alla madre è giustificato dal rilievo che non sono emersi elementi inficianti la capacità genitoriale della sig. L.A., che anzi è parsa genitrice sensibile e attenta alle esigenze dei figli, ma — come ampiamente descritto — schiacciata nella sua potenzialità educativa dalla personalità criminale del marito M.G. («Non era un esempio di padre. Ma io non potevo fare nulla. Mi limitavo a dire a mio figlio V. solo di studiare»).

L'esigenza prioritaria di evitare ogni rischio per l'incolumità dei minori, in uno con l'obiettivo di mantenere riservata la località protetta, impone, poi, di vietare, allo stato, ogni contatto tra il padre detenuto e la prole, sia pure di carattere telefonico e/o epistolare, in considerazione del significativo spessore criminale del genitore.

Aggiungasi che in tale momento è anche pressante l'esigenza di garantire ai minori il conseguimento di un assetto di vita stabile in una fase nuova e delicata (caratterizzata da un diverso luogo di residenza e, verosimilmente, da una nuova identità), sicché il contatto con il padre rischierebbe di creare gravi turbative al delicato processo psicologico innestato dal percorso di legalità intrapreso dalla madre.

Pertanto, alla luce delle circostanze evidenziate e in applicazione dei principi normativi sopra richiamati, deve essere, allo stato, rigettata l'istanza avanzata nell'interesse del predefinito M.G.

Parimenti, anche i contatti tra i minori e gli altri familiari del ramo paterno non possono essere autorizzati e ciò al fine di assicurare una piena tutela alla prole e prevenire i rischi di analogo tenore a quelli superiormente indicati.

Più in generale, dovrà essere garantita l'assistenza psicologica dei minori M., non essendovi dubbio che il trasferimento nella località protetta, il distacco dagli altri familiari e lo stravolgimento delle consolidate abitudini di vita possano determinare un temporaneo momento di difficoltà.

Al riguardo, l'indicato percorso di sostegno dovrà avere come finalità quella di garantire ai minori il raggiungimento di

un equilibrio emotivo nella nuova situazione di vita, che comporterà anche l'esigenza di convivere con un nuovo assetto identitario.

Parimenti, il sostegno dovrà garantire ai minori M. — specie per il piccolo V. — l'acquisizione di modelli valoriali adeguati, con elaborazione delle figure familiari di riferimento e della scelta di legalità intrapresa dalla madre.

A tal fine, va disposto il co-affidamento dei minori M.V., S. e M.R. agli organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione che assicureranno, ai sensi dell'art. 10 d.m. 13 maggio 2005 n. 138, di concerto con il personale specializzato appartenente ai servizi dipendenti dal dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia, la necessaria assistenza psicologica nei termini sopra indicati.

Gli organi sopra indicati provvederanno a relazionare a questo tribunale entro il termine di giorni novanta, segnalando ogni notizia utile per ulteriori interventi a tutela dei minori M. e, in particolare, indicando se la ripresa dei contatti epistolari con il padre e la zia paterna M.A. — auspicati con istanza dal difensore — siano funzionali al processo evolutivo dei minori medesimi e compatibili con le esigenze di sicurezza.

Parimenti, tenendo in debito conto le preminenti esigenze di tutela della prole, gli organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione elaboreranno, coordinandosi con il personale specializzato appartenente ai servizi dipendenti dal dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia, un progetto di inclusione sociale dei minori, indispensabile per garantire un assetto stabile alla madre ed ai figli, e ciò anche con l'attivazione di momenti di contatto con le associazioni di volontariato qualificate nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, quali a titolo esemplificativo la rete di associazioni «Libera», connotantesi per la capillare diffusione sul territorio nazionale.

Analogamente, a mente dell'art. 11 d.m. 13 maggio 2005 n. 138, gli organi preposti all'attuazione del piano provvisorio di protezione dovranno scegliere la località protetta, tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori e provvederanno — tramite specifiche intese con il ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il ministero della giustizia — dipartimento per la giustizia minorile — a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela.

Come anticipato, le condizioni di pregiudizio evidenziate impongono di intervenire d'urgenza, con differimento del contraddittorio che sarà assicurato nei termini meglio specificati in dispositivo, con esclusione in ogni caso dell'audizione dei minori M.S. e M.M.R. in ragione della loro tenera età.

Per contro, il minore M.V., che ha palesato capacità di discernimento, dovrà essere ascoltato ex art. 336 e 336 bis c.c. — alla sola presenza della madre e dell'eventuale difensore di fiducia — con riferimento esclusivo alle dinamiche relazionali con i genitori e la zia M.A., nonché alle sue attuali condizioni di vita personale e scolastica (con salvaguardia delle esigenze di sicurezza), in modo da assumere ulteriori informazioni utili a calibrarne gli interventi a tutela.

L'audizione del minore, che deve demandarsi per rogatoria al presidente del Tribunale per i minorenni di Roma in considerazione della misura provvisoria di protezione applicata, dovrà svolgersi nell'assenza di ulteriori figure familiari, al fine di evitarne condizionamenti di sorta nella delicata situazione, e potrà eventualmente essere sospeso ove dovessero insorgere elementi di turbativa tali da sconsigliarlo nel superiore interesse del medesimo.

Al fine di garantire un adeguato contraddittorio, gli eventuali difensori dei genitori potranno depositare presso questo ufficio — che provvederà alla successiva trasmissione — entro il termine di giorni venti delle memorie contenenti argomenti e temi di approfondimento per l'utile esperimento dell'adempimento processuale.

Non si ravvisano, allo stato, i presupposti per la nomina di un curatore speciale dei minori, atteso che la piena rappre-

sentanza legale potrà essere esercitata dalla madre, la cui condotta — come sopra evidenziato — non sembra porsi in conflitto di interessi con i figli.

Per completezza di esposizione, infine, non sembra superfluo evidenziare come la disponibilità della zia materna, M.A., a «prenderci cura ed ospitare la cognata ed i nipoti», palesata in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 7 maggio 2015, non possa essere positivamente delibata in ragione dell'avviata collaborazione giudiziaria da parte della sig. L.A.

Parimenti, appare utile rimarcare come ricorra la competenza funzionale e per territorio di questo ufficio sia in ordine alla richiesta di decadenza formulata dal pubblico ministero in sede, nell'assenza di un giudizio separativo tra le parti, che in riguardo alla specifica materia, atteso che, ai sensi dell'art. 9 d.m. 13 maggio 2005 n. 138, è previsto uno specifico obbligo informativo nei confronti del procuratore presso il tribunale per i minorenni del distretto nel cui ambito è il luogo di ultima residenza dei minori, per l'adozione dei provvedimenti a tutela dei minori che sono (anche) affidati a persone non incluse nella proposta di protezione o che rifiutano di sottoporsi alle misure.

Per questi motivi, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, visti gli art. 330 e 336, 3° comma, c.c., 9, 10 e 11 d.m. 13 maggio 2005 n. 138, così provvede:

— dichiara M.G. decaduto, in via provvisoria ed urgente, dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori V. (cl. 2004), S. (cl. 2006) e M.R. (cl. 2007);

— affida in via esclusiva i prefati minori alla madre, L.A., ed autorizza, per l'effetto, il suddetto genitore ad accettare la misura provvisoria di protezione nell'interesse della prole, sottoscrivendone gli impegni relativi, e a condurla nella località protetta scelta dal dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale della polizia criminale - servizio centrale di protezione del ministero dell'interno;

— demanda a tale agenzia di provvedere all'immediata esecuzione del presente provvedimento con le cautele imposte dalla tenera età dei minori M.;

— demanda al servizio centrale di protezione del ministero dell'interno il compito di assicurare ai medesimi, di concerto con personale specializzato appartenente ai servizi dipendenti dal dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia, la necessaria assistenza psicologica nei termini in motivazione indicati;

— invita gli organi preposti all'attuazione del piano provvisorio di protezione a scegliere la località protetta tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori e a garantire loro — tramite specifiche intese con il Miur e con il ministero della giustizia - dipartimento per la giustizia minorile — l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela, e ad elaborare un progetto di inclusione sociale dei minori, indispensabile per garantire un assetto stabile alla madre ed ai figli, anche con l'attivazione di momenti di contatto con le associazioni di volontariato qualificate nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, quali a titolo esemplificativo la rete di associazioni «Libera»;

— vieta, allo stato, ogni contatto tra M.G. e i figli minori, sia pure di carattere telefonico e/o epistolare e, per l'effetto, rigetta la relativa istanza;

— vieta, altresì, i contatti tra i minori e gli altri familiari del ramo paterno;

— rigetta ogni altra domanda;

— richiede al servizio centrale di protezione del ministero dell'interno e al dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia di relazionare, possibilmente entro il termine di giorni novanta e con modalità idonee a garantire le esigenze di tutela, in ordine allo stato degli interventi programmati in favore dei minori M., indicando se la ripresa dei contatti epistolari con il padre e la zia paterna M.A. sia funzionale al loro processo evolutivo e compatibile con le esigenze di sicurezza;

— dispone l'audizione di M.G. presso la casa circondariale di Reggio Calabria ove risulta attualmente detenuto, dinanzi ai dott. Roberto Di Bella e Sebastiano Finocchiaro, per l'udienza

la cui fissazione sarà comunicata successivamente, con avviso che potrà avvalersi in tale sede dell'assistenza di un difensore di fiducia;

— domanda l'audizione ex art. 336 e 336 *bis* c.c. del minore M.V. al presidente del Tribunale per i minorenni di Roma nei termini in motivazione indicati e segnala agli eventuali difensori che potranno depositare presso questo ufficio — che provvederà alla successiva trasmissione — entro il termine di giorni venti delle memorie contenenti argomenti e temi di approfondimento per l'utile esperimento dell'adempimento processuale;

— dispone, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Reggio Calabria del 21 marzo 2013, la trasmissione del presente provvedimento al procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per quanto di eventuale competenza e per la valutazione di ulteriori azioni sinergiche con questo ufficio.

(1-2) I. - I provvedimenti in rassegna del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sono espressione di un orientamento manifestato, a partire dal 2012, da quell'ufficio, con riferimento alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale degli appartenenti alla 'ndrangheta, la locale organizzazione malavitoso, con conseguente allontanamento dei figli minori dai contesti familiari di origine.

I giudici calabresi pongono l'accento sul pregiudizio per il minore derivante dall'inadeguatezza genitoriale, in primo luogo sotto il profilo della funzione educativa; si tratta, infatti, di genitori che (nei casi decisi) trasmettono ai figli modelli comportamentali delinquenziali (cui gli stessi finiscono per assuefarsi) e ne mettono a rischio l'equilibrata crescita psico-fisica, predisponendoli (almeno) a replicare, anche in giovane età, le condotte criminali.

In altri casi il pregiudizio per il figlio deriva, obiettivamente, dalla lunga latitanza del genitore, che in ragione dell'assenza, comporta l'inadempimento dei doveri genitoriali.

Siffatte decisioni — ormai numerose (a quanto consta circa una trentina) — hanno destato il notevole interesse dei media, anche internazionali, ma non (ancora) della dottrina giuridica, e delle stesse riviste giuridiche, anche specializzate.

D'altronde, quello in esame è un orientamento che non ha avuto particolare seguito nella giurisprudenza minorile operante negli altri territori infestati dalla criminalità organizzata (mafia, camorra), pur se non manca qualche precedente, cfr. *infra*.

II. - Trib. min. Reggio Calabria 17 maggio 2016, in rassegna *sub* I, costituisce un tipico esempio di siffatto orientamento: il padre dichiarato decaduto dalla responsabilità è un esponente malavitoso di spicco, che — per la sua scelta di vita — ha già danneggiato i figli, ancora in tenera età, pregiudizio destinato a ripercuotersi (in misura anzi crescente) anche nel prevedibile futuro, cfr. massima I.

L'altro provvedimento in rassegna, Trib. min. Reggio Calabria 6 ottobre 2015, è giunto alla stessa conclusione con riferimento ad una vicenda ancora più grave (quasi paradossale): il padre malavitoso stava addirittura indottrinando il figlio, inculcandogli i disvalori criminali, cui il ragazzo, definito espressamente vittima di un maltrattamento, si era mostrato non insensibile, cfr. massima 2. Particolarmente drammatiche — e a loro modo esemplari — le dichiarazioni rese dal minore al p.m. ordinario, e valorizzate dal giudice minorile, che ne evidenziano la sicura capacità di discernimento, ma anche l'allarmante adesione partecipativa alle scelte di vita paterne.

In entrambi i casi le madri — pure coinvolte, in varia misura, nella realtà criminale familiare — avevano avuto un atteggiamento ben diverso, sicché è stato loro confermato l'affidamento della prole (o piuttosto il coaffidamento, con strutture pubbliche, chiamate ad una indispensabile attività di controllo e di supporto). Significativo è anche il collocamento al di fuori della Calabria: il condizionamento ambientale, evidentemente, è altrettanto forte (e deleterio) di quello familiare.

A fronte di situazioni tanto gravi, i profili giuridici passano quasi in secondo piano (anche quelli processuali; peraltro, come nel caso del secondo provvedimento in rassegna, la decadenza è

pronunciata con decreto *inaudita altera parte*, con contraddittorio differito).

I giudici reggini, comunque, fondano la loro decisione, ex art. 330 c.c., sull'esigenza di tutela dell'interesse superiore del minore, anche alla stregua delle carte sovranazionali vincolanti il nostro paese.

III. - Merita un richiamo anche Trib. min. Reggio Calabria 8 marzo 2016, in <www.questionegiustizia.it>, con osservazioni di CASABONA, che ha dichiarato la decadenza di entrambi i genitori, perché — sia pure in misura diversa — collegati agli ambienti criminali. In particolare il padre, esponente di spicco di un clan (e così il nonno: la 'ndrangheta si caratterizza per vere e proprie «dinastie» criminali), è stato condannato a pesantissime pene detentive (la prima condanna per omicidio era stata pronunciata dal giudice minorile) e ha trascorso circa un decennio in latitanza (stava per essere inserito tra i dieci latitanti più pericolosi). Da qui la facile previsione che il minore, a fronte di siffatti modelli educativi, sia a sua volta avviato ad un futuro improntato all'illegalità, che potrebbe essere già nell'attualità, atteso che egli è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 341 *bis* c.p. In particolare, il giovane ha gravemente offeso la figlia di un testimone di giustizia, bollata come «figlia dell'infame», e ha definito «cani da guardia» alcuni agenti di pubblica sicurezza, che la scortavano.

Il tribunale ha pertanto osservato (richiamando una dichiarazione dell'ufficio di procura) che «il fatto appare espressione immediata e assolutamente convincente della personale adesione del minore ai valori negativi di cui si è detto e vale a confermare, ove fosse ancora necessario, l'efficacia in negativo del sistema educativo su cui si vuole intervenire»; i genitori, infatti, hanno «palesato gravissime lacune educative, non essendo stati in grado di offrire al figlio minore dei parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque, legali) condivisi».

Beninteso — è ancora precisato —, l'obiettivo dell'intervento giudiziario non è quello di abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie, ma soltanto quello di «affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell'attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza tale da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo».

Dichiarati i genitori decaduti dalla responsabilità, il giovane — cui è stato designato un curatore speciale — è stato affidato al servizio sociale e all'unità sanitaria locale competente, per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e costante sostegno psicologico (in ragione delle sue condotte irregolari sono state anche adottate le misure amministrative di cui all'art. 25 r.d.l. 1404/34). Inoltre, anche in questo caso, «L'insufficienza delle risorse familiari e del nucleo parentale anche allargato, intrinseco alla criminalità organizzata del luogo e, comunque, portatore di valori culturali non adeguati, impone poi un temporaneo allontanamento del giovane C. Tale soluzione appare necessaria per fornire al medesimo una seria alternativa culturale ed evitare il rischio, ineluttabile alla luce dei gravi elementi emersi, di una sua definitiva strutturazione criminale. In merito, l'influenza negativa della famiglia di appartenenza e il forte timore indotto nella comunità locale, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari in atti, suggeriscono di individuare le risorse necessarie al recupero del giovane in un contesto diverso da quello, facilmente raggiungibile e suggestibile, della regione Calabria. Pertanto, deve disporsi l'inserimento del C. in una struttura comunitaria da reperirsi al di fuori della regione Calabria, da individuarsi tra quelle aventi in organico figure professionali 'attrezzate' a fronteggiare le problematiche specifiche di cui il giovane è portatore».

A quanto consta, i giudici di appello hanno in larga misura confermato precedenti provvedimenti in termini con quelli qui in rassegna, mentre la Cassazione non ha ancora avuto modo di intervenire.

Per un precedente, sostanzialmente in termini, cfr. Trib. min. Bari 17 gennaio 2007, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Potestà dei genitori*, n. 16, e *Famiglia e minori*, 2007, fasc. 8, 16.

Infine, in generale sulla responsabilità genitoriale, cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1746, *Foro it.* 2016 I, 811.

IV. - I provvedimenti in epigrafe — e gli altri in materia — sono stati adottati alla stregua di un protocollo d'intesa tra tutti gli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria, sottoscritto il 21 marzo 2013 e rinvenibile sul sito Internet del tribunale dei minorenni di quella città, che appunto concerne anche i «procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art. 51, comma 3 *ter* e 3 *bis*, c.p.p. e altro», in ragione delle «significative assenze educative (per detenzione o latitanza) di determinati soggetti, la connivenza dei loro congiunti e la trasmissione di modelli culturali deteriori ai figli minori, i quali sono spesso coinvolti in attività illecite o, comunque, costretti a subire un pesante condizionamento di vita, con grave ripercussione sul loro sviluppo psico-fisico». In estrema sintesi, è stato previsto l'avvio di procedimenti civili minorili in parallelo o in esito a quelli penali, con conseguente raccordo informativo tra tutti gli uffici interessati (procure e giudice minorile).

Gli interventi previsti, da adottare nei casi di riscontrato pregiudizio, concernenti in primo luogo l'adozione di provvedimenti di limitazione o di decadenza della responsabilità genitoriale (anche con affidamento etero-familiare), hanno l'obiettivo «di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale».

È anche prevista la facoltà, per il giudice minorile, di impartire ai genitori e ai minori interessati le prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative, la cui inosservanza può essere sanzionata (*sic*) con l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale.

V. - Si accennava prima al disinteresse della dottrina per le problematiche in esame.

Tuttavia, si danno delle recentissime eccezioni. Va richiamato, in particolare, Di BELLA, *Le potenzialità della giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive «de iure condendo»*, di prossima pubblicazione su *Minori e giustizia*; l'autore è il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. L'obiettivo perseguito, chiarisce il magistrato calabrese, è che — a fronte della gravissima inadeguatezza genitoriale (ma dello stesso ambiente di vita nel suo complesso) —, attraverso i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità, e soprattutto l'allontanamento dalla Calabria, si vuole dare a quei giovani «la chance di sperimentare orizzonti sociali, culturali e psicologici alternativi al contesto di provenienza, funzionali ad evitarne la (definitiva) strutturazione criminale ...», in altri termini, l'obiettivo ultimo è quello di operare le infiltrazioni culturali necessarie per rendere tali giovani «liberi di scegliere» il loro destino, affrancandosi dalle orme parentali».

I risultati già realizzati, in effetti, appaiono incoraggianti (scolarizzazione; integrazione sociale), anche grazie ad un'indispensabile opera di supporto (purtroppo fondata soprattutto sul volontariato).

Fondamentale è però CASABONA, *Pedagogia dell'odio e funzione educativa dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, Milano, 2016 (consultato in bozze grazie alla cortesia dell'autore), la prima ricognizione organica del fenomeno affrontato, nel nostro paese, dai giudici reggini, in una prospettiva anche europea.

* * *

Responsabilità genitoriale e 'ndrangheta: il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per una scelta di vita.

Miguel de Unamuno, il grande pensatore (e tanto altro) spagnolo del XX secolo, nel celebre intervento all'università di Salamanca, di cui era rettore, che segnò la fine della sua vita pubblica (morendo egli dopo pochi giorni), esclamò: «Viva la vita!», così replicando a chi andava gridando «Viva la morte!», motto — a suo avviso — necrofilo ed insensato (erano i giorni terribili della guerra civile: Unamuno, in un primo momento, aveva aderito alla rivolta).

La lettura dei provvedimenti in rassegna di un tribunale di frontiera, quello dei minorenni di Reggio Calabria, indipendentemente dai profili strettamente giuridici (che non è opportuno valutare,

essendo entrambi ancora *sub iudice*), riportano alla mente quel lontano e luminoso episodio. Questo perché qualche opinionista (non giurista), anche di fama, anche su pubblicazioni prestigiose, ha paventato, commentando l'orientamento che essi esprimono, pericolose discriminazioni, deportazioni di minori (anzi, confische di figli) proprie di certi regimi totalitari, addirittura l'etica di Stato.

In realtà, i giudici reggini — pressoché isolati nel panorama nazionale (almeno sotto il profilo della continuità degli interventi) — si sono occupati degli ultimi degli ultimi, per i quali ben pochi esprimono anche solo un'astratta *pietas*: i figli di mafia, vittime dei loro genitori e delle loro famiglie, e futuri carnefici (anche dei loro figli).

La 'ndrangheta, si è detto, si eredita, prima ancora di sceglierla (ma è così, ritengo, anche per altre realtà criminali). Le vicende narrate dalle due decisioni in rassegna sono assolutamente sconcertanti, e si fatica a credere che si svolgono ai nostri giorni, in una regione del nostro paese (cui, tanti secoli fa, ha dato il nome): davvero non deve aggiungersi una sola parola di commento.

Dispiace, semmai, il silenzio assordante (tanto per ricorrere ad un ossimoro molto diffuso) degli operatori giuridici anche specializzati (eppure mai come in questo periodo il diritto dei minori è «di moda»); ma evidentemente con riferimento ad altri ambiti, nella realtà meno sconvolgenti).

I provvedimenti in parola, in ultima analisi, a fronte di genitori assolutamente incapaci di trasmettere un minimo di valori degni del vivere civile, hanno inteso spezzare quel nefasto legame ereditario tra generazioni.

La prospettiva, per quei bambini, per quei giovani (e per molti di loro si tratta già di realtà), è il crimine, la prigione, la morte (propria ed altrui). Si è voluto offrire loro (con i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dal contesto di vita originario), come espressamente enunciato, una chance, la possibilità di conoscere mondi diversi e migliori: si tratta allora di una offerta, e di una scelta, di vita.

GEREMIA CASABURI

I

TRIBUNALE DI MILANO; sezione specializzata in materia di impresa; ordinanza 17 marzo 2016; Pres. GANDOLFI, Rel. GIANI; Soc. Gens Aurea (Avv. Pozzi) c. Soc. Chantecler (Avv. Simone).

Proprietà industriale — Marchio — Esaurimento — Opposizione — Motivi legittimi — Grave pregiudizio — Fattispecie (D.leg. 10 febbraio 2005 n. 30, codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 l. 12 dicembre 2002 n. 273, art. 5, 20, 21).

Alla stregua del principio di esaurimento, costituisce legittimo motivo di opposizione all'ulteriore circolazione di un prodotto marchiato, pur ormai immesso in commercio, da parte del titolare del segno, onerato della relativa prova, la circostanza che siffatta commercializzazione sia effettuata con modalità tali da esporre il marchio ad un rischio serio e grave di danno, non rilevando invece di per sé che la stessa sia realizzata da un terzo estraneo alla rete di distribuzione selettiva, pur lecitamente predisposta dal titolare medesimo (nella specie, si trattava di prodotti di lusso, dei gioielli, regolarmente acquistati da un rivenditore autorizzato e posti in vendita, unitamente ad altri, pure con marchi rinomati, in un esercizio collocato all'interno di un prestigioso centro commerciale, esposti in spazi e vetrine dedicate, con modalità di esposizione e vendita adeguati ad una gioielleria di alto profilo, e comunque non lesive dello stile e dell'immagine di quel segno). (1)